

**ATTO N. 816**

**DISEGNO DI LEGGE**

*di iniziativa*


*della Giunta regionale (deliberazione n. 1157 del 10/10/2016)*

**“LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE”**

---

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy  
il 14/10/2016*

*Trasmesso alla II e I Commissione Consiliare Permanente il 17/10/2016*



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1157      SEDUTA DEL 10/10/2016

**OGGETTO:** Legislazione turistica regionale.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Assente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

---

---

Presidente: **Fabio Paparelli**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

L'atto si compone di 58 pagine

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Vista** la relazione illustrativa presentata dal Direttore e la conseguente proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Fabio Paparelli avente ad oggetto: "Legislazione turistica regionale";

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Preso atto** degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

**Visti** il parere e le osservazioni formulate dal Comitato Legislativo espressi nella seduta del 06 ottobre 2016;

**Preso atto** del parere da parte del Consiglio delle Autonomie Locali;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Legislazione turistica regionale", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Fabio Paparelli di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

---

**Oggetto: Legislazione turistica regionale.**

**RELAZIONE**

Con legge regionale 12 luglio 2013, n. 13, in attuazione delle disposizioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali", è stato approvato il Testo Unico in materia di turismo.

Tale Testo unico, redatto nell'ottica di un riordino normativo e di una semplificazione procedimentale e provvedimentale, non contiene i necessari aggiornamenti ed adeguamenti della normativa turistica regionale in quanto la legge di semplificazione sopra richiamata vietava espressamente modifiche di carattere sostanziale.

Il Testo unico, inoltre, è stato oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità di alcuni articoli; la Giunta

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

regionale ha ritenuto opportuno non costituirsi in giudizio in quanto con tale disegno di legge si intendono rettificare anche gli articoli impugnati.

I profondi mutamenti degli assetti organizzativi regionali operati con la legge regionale n. 10 del 02 aprile 2015, comportano inevitabilmente una ridefinizione complessiva della gestione del turismo umbro e pertanto, pur riconoscendo la validità complessiva dell'impianto normativo del testo unico, si rende necessario legiferare ex novo. Non sono richiesti, infatti, semplici interventi di manutenzione ma è necessario ridisegnare totalmente la governance del sistema turistico rafforzando anche il ruolo di programmazione, coordinamento e controllo dell'Assessorato al Turismo, in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione.

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 649 del 13 giugno 2016, ha preadottato il presente disegno di legge; l'Assessore competente in materia di turismo con pec prot. n. 143479 del 07/07/2016 lo ha trasmesso al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) per il parere di cui all'art. 3, comma 5, della l.r. 20/2008, come modificata dalla l.r. 18/2014 e ha promosso incontri partecipativi con tutti i soggetti coinvolti (Comuni, Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e tutti gli operatori del settore Turismo).

Il CAL, con pec prot. n. 200475 del 30/09/2016 ha trasmesso il proprio parere favorevole invitando la Regione a tenere conto delle osservazioni formulate sia dal CAL stesso che dall'ANCI regionale; sono state compiutamente accolte tutte le osservazioni dell'ANCI regionale e gran parte di quelle del CAL.

Il presente disegno di legge è suddiviso in VI titoli ed in n. 53 articoli. Il primo titolo contiene i **"Principi generali"**; il secondo attiene alle **"Strutture ricettive turistiche"**, il terzo titolo riguarda Le **"Locazioni turistiche"**, il quarto **"L'organizzazione e intermediazione di viaggi"**; il quinto concerne le **"Professioni turistiche"** e il sesto individua le **"Disposizioni finanziarie, finali e transitorie"**.

Dal punto di vista finanziario non si determinano rilevanti modificazioni rispetto all'impianto normativo attuale procedendo anzi ad uno snellimento degli interventi finanziabili per adeguare la normativa alle mutate esigenze del comparto turistico. Ad esempio non sono riproposti gli interventi attualmente previsti agli articoli 11, 13 comma 4 e 81 del Testo unico finanziati ai capitoli 5300, 5310 e 9281. Sul piano finanziario, l'attività di vigilanza di cui agli articoli 34, 43 e 48, può generare una spesa stimabile in € 20.000,00 annui finanziati attraverso la riduzione degli stanziamenti di spesa di cui all'articolo 3 (capitolo 05350) relativo alla promozione turistica. Gli eventuali introiti conseguenti all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 34, 43 e 48, saranno destinati, ai sensi dei medesimi articoli, all'attività di vigilanza e alla promozione turistica.

In particolare, il **TITOLO I, PRINCIPI GENERALI CAPO I – PRINCIPI, FINALITA', FUNZIONI AMMINISTRATIVE E OPERATIVE** reca le seguenti disposizioni:

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

L'**articolo 1, OGGETTO**, individua l'ambito di intervento della legge nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto regionale. Questo articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

L'**articolo 2, PRINCIPI E FINALITÀ**, descrive compiutamente le finalità che la presente legge si prefigge riconoscendo al turismo un ruolo strategico per la crescita economica, occupazionale, culturale e sociale. Questo articolo, in quanto norma di principio generale e descrittiva, non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

L'**articolo 3, FUNZIONI DELLA REGIONE**, disciplina le funzioni della Regione dove, rispetto alla previgente normativa, viene rafforzato il ruolo di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo.

Gli interventi previsti alle lettere a) ed f) del comma 1 ed al comma 4, concernenti la promozione, anche in forma integrata, ed il sostegno alle iniziative promozionali realizzate da enti pubblici o da soggetti privati, sono riconducibili a quanto attualmente previsto dall'articolo 3 della l.r. 13/2013 abrogata dalla presente legge e finanziati al capitolo 05350 e successive declinazioni (lettere O,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,P,Q,R,S,e T); pertanto tali disposizioni non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Le attività previste alle lettere m) ed n) del comma 1, concernenti principalmente la realizzazione di studi e ricerche sulla domanda e sull'offerta turistica, vengono ricondotte in capo alla Regione e ripropongono sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 11 della l.r. n. 13/2013 abrogata dalla presente legge. Tali attività verranno espletate dalla struttura competente in materia di turismo rientrando così nell'attività ordinaria della stessa e, pertanto, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Anche una parte delle funzioni di vigilanza e controllo vengono ricondotte in capo alla Regione che potrà esercitarle mediante convenzioni con enti locali in forma singola o associata o con altri soggetti pubblici. Da un punto di vista finanziario, per l'esercizio di suddetta funzione, si prevede una spesa che può essere stimata in € 20.000,00 coperta con la riduzione delle risorse destinate alla promozione turistica di cui al medesimo articolo. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 34, 43 e 48 del presente disegno di legge possono contribuire sia al finanziamento di tali attività che al finanziamento della promozione turistica.

Le funzioni relative alla classificazione, riclassificazione quinquennale delle strutture ricettive ed alla raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati statistici sul turismo di cui alle lettere a) e b) del comma 3 che, nella l.r. 13/2013 erano conferite alle Unioni Speciali dei Comuni di cui all'articolo 6, vengono ricondotte tra le funzioni della Regione e saranno espletate dalla struttura competente in materia di turismo. Le suddette funzioni rientreranno nell'attività ordinaria del Servizio competente; in particolare la raccolta, l'elaborazione e la comunicazione dei dati statistici non comporteranno oneri a

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

carico del bilancio regionale, mentre le funzioni relative alla classificazione e riclassificazione quinquennale potranno comportare eventuali spese di missione a carico del bilancio regionale.

Le altre funzioni di cui al comma 3 concernenti le professioni turistiche, le agenzie di viaggio e turismo e la tenuta degli elenchi delle pro loco e delle associazioni senza scopo di lucro, sono rimaste invariate rispetto a quanto previsto dalla l.r. 13/2013 poiché, per effetto della norma transitoria di cui all'articolo 91, comma 2, non sono mai state conferite alle Province e, pertanto, non si determinano oneri a carico del bilancio regionale.

Per la funzione di cui alla lettera e) si intende lo svolgimento di tutte le attività amministrative poste in essere dal Servizio competente per la gestione di eventuali strumenti finanziari comunitari e, pertanto, da tale attività, non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Tutte le altre disposizioni contenute nel presente articolo, costituiscono norme di principio e quindi non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 4, FUNZIONI DEI COMUNI**, al comma 1 individua nei Comuni i soggetti titolari delle competenze tecnico-amministrative in materia di strutture ricettive e della funzione di vigilanza e controllo sulle strutture e attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi, sull'esercizio delle professioni turistiche ad eccezione di quella ricondotta in capo alla Regione. La disposizione secondo la quale i Comuni possono agire anche in forma associata tra loro è dettata, non soltanto da esigenze di ottimizzazione dell'impiego di risorse, ma anche del miglioramento della gestione integrata e dello scambio di competenze e best practices. Si tratta, pertanto, di una disposizione che non genera oneri finanziari. L'articolo individua al comma 2, nei Comuni in forma obbligatoriamente associata, i soggetti deputati all'espletamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica, come successivamente esaminato all'articolo 10.

**L'articolo 5, AGENZIE PER LE IMPRESE**, valorizza e promuove le agenzie per le imprese di cui al decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008. Questo articolo, in quanto descrittivo, non comporta oneri a carico del Bilancio regionale

Nell'ottica di uno snellimento degli organismi deputati a svolgere le attività in ambito turistico e degli strumenti di pianificazione, viene eliminata la Commissione per la promozione della qualità di cui all'art. 10 della l.r. n. 13/2013, il Piano annuale delle attività di promozione turistica e integrata di cui all'art. 9 della l.r. n. 13/2013, l'Osservatorio regionale sul turismo di cui all'art. 11 della l.r. n. 13/2013 ed il Comitato di Coordinamento per la promozione turistica e integrata di cui all'art. 12 della l.r. n. 13/2013. Relativamente al bilancio regionale, si genera un risparmio della spesa in quanto nella Commissione per la promozione della qualità era previsto, per i suoi componenti, un gettone di presenza, risparmio stimabile in € 200,00.

**L'articolo 6, MASTERPLAN TRIENNALE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E INTEGRATA** diventa, quindi, lo strumento fondamentale della pianificazione e programmazione regionale in materia di turismo in quanto lo stesso definisce gli obiettivi strategici ed operativi di

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

promozione turistica e integrata. Per l'elaborazione del Masterplan la Giunta regionale si avvale di un Coordinamento delle politiche di supporto al turismo ed alla promozione integrata, quale organismo di confronto e di ausilio.

Gli interventi previsti in tale articolo sono riconducibili a quanto attualmente previsto dall'articolo 9 della l.r. 13/2013 abrogata dalla presente legge e finanziati al capitolo 05306 e successive declinazioni (lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L); pertanto tali disposizioni non generano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Gli altri commi, in quanto norme di principio sulla programmazione operativa e strategica, non comportano oneri a carico del Bilancio regionale.

**L'articolo 7, ATTIVITA' DI FILM COMMISSION** individua un particolare filone dell'attività promozionale posta in essere attraverso la realizzazione di produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali ed internazionali. Tale attività è già attualmente prevista dall'articolo 3, comma 4 bis della l.r. 13/2013 abrogata dal presente disegno di legge e finanziata ai capitoli 00815 e A0815; pertanto tale disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 8, ELENCO REGIONALE DELLE LOCALITA' TURISTICHE O CITTA' D'ARTE** detta disposizioni per l'istituzione di tale elenco in attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 23/2011. Questo articolo, in quanto norma descrittiva, non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

**L'articolo 9, BANCA DATI REGIONALE RICOGNITIVA DELLE STRUTTURE RICETTIVE** istituzionalizza e regolarizza la banca dati delle strutture ricettive già attiva e gestita dalla struttura competente in materia di turismo. L'attività che viene posta in essere, pertanto, è riconducibile a quella ordinaria del Servizio e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 10, SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA** disciplina e istituzionalizza tali servizi che sono espletati dai Comuni, in forma obbligatoriamente associata; tali servizi, inoltre, possono essere svolti anche da soggetti pubblici e/o privati. Per tale tipo di servizi, ai Comuni in forma obbligatoriamente associata, vengono già assegnate risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d) della l.r. 10/2015; pertanto tale disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 11, ASSOCIAZIONI PRO LOCO** ripropone, senza modifiche sostanziali, quanto già previsto dall'articolo 14 della l.r. n. 13/2013 abrogata dal presente disegno di legge. Anche gli interventi finanziari sono riconducibili a quanto già previsto dal medesimo articolo al capitolo 05302 e, pertanto, non si determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Nel **Titolo II - STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE** è riportata la descrizione delle attività ricettive, suddivisa in capi, in cui vengono enumerate, come nell'attuale normativa, tutte le tipologie turistico - ricettive. La disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività, nonché la classificazione, la riclassificazione quinquennale ed i requisiti minimi obbligatori verranno definiti successivamente dalla Giunta regionale con proprio regolamento di attuazione.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**Nel CAPO I – STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, l'articolo 13 ESERCIZI ALBERGHIERI**, elenca le tipologie alberghiere che, rispetto al testo unico in materia di turismo, sono state ricondotte a tre: alberghi, alberghi diffusi e villaggi-albergo. Negli alberghi l'alloggio è fornito in camere e/o unità abitative, anche in un immobile diverso dalla struttura principale posto nelle immediate adiacenze della stessa. Gli alberghi situati nei centri storici minori assumono la denominazione di alberghi diffusi. I villaggi-albergo, invece, possiedono le caratteristiche proprie degli alberghi, ma sono costituiti da più immobili inseriti in un contesto paesaggistico particolarmente adatto allo svago della clientela. Tali disposizioni di carattere normativo non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Nel CAPO II – STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE** al fine di adeguare l'attuale normativa abrogata dal presente disegno di legge al nuovo asset turistico regionale e nazionale, vengono ridefinite tutte le tipologie, apportando, laddove necessario, anche modifiche sostanziali. Gli affittacamere ed i bed and breakfast, per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme, sono stati riportati all'interno del capo II. Per gli stessi motivi, anche gli agriturismo, le fattorie didattiche e le fattorie sociali, che nella l.r. 13/2013 abrogata dal presente disegno di legge venivano richiamate all'articolo 87, sono stati riproposti nell'attuale art. 25.

Le disposizioni contenute nel capo II sono di carattere normativo e pertanto non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Per le finalità sopra richiamate, rispetto alle disposizioni contenute nel testo unico in materia di turismo abrogato dal presente disegno di legge, **nell'articolo 15 – COUNTRY HOUSE**, viene eliminato l'obbligo del servizio di ristorazione riservato ai soli alloggiati. Pertanto in tale tipologia ricettiva l'ospitalità viene offerta in camere e/o unità abitative di ville o casali ubicati in campagna o piccoli borghi rurali.

**Nell'articolo 16 – CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE**, viene data la possibilità di esercitare tale attività anche in forma non imprenditoriale in appartamenti posti nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale.

**Nell'articolo 17 – AFFITTACAMERE**, anche a seguito di espressa richiesta avanzata da numerosi Comuni, viene eliminato, rispetto a quanto previsto nell'articolo 41 della l.r. n. 13/2013, il requisito della residenza del titolare dell'attività ricettiva e viene lasciata la possibilità di esercitare l'attività anche in forma imprenditoriale. Tale attività non potrà più essere esercitata in appartamenti dal momento che questa fattispecie è stata ricondotta nella tipologia Case e appartamenti per vacanze.

In armonia con le disposizioni emanate da altre Regioni, **nell'articolo 18 – BED AND BREAKFAST**, viene ampliata la capacità ricettiva per l'attività svolta, a carattere imprenditoriale, all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente. Come per

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

l'affittacamere, anche in tale tipologia, l'immobile nel quale viene esercitata l'attività conserva le caratteristiche della civile abitazione.

Tutti gli altri articoli del Capo, sono stati riproposti come già enunciati nell'attuale norma abrogata dal presente disegno di legge.

**Nell'articolo 19 – CASE PER FERIE** l'attività dedicata al soggiorno di persone o gruppi, può essere gestita solamente da enti o associazioni al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali.

**L'articolo 20 – CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'** disciplina tale tipologia come una casa per ferie caratterizzata dall'osservanza delle finalità dell'ente religioso che la gestisce; ovviamente, alle case di convivenza religiosa non si applica tale definizione.

**L'articolo 21 – CENTRI SOGGIORNO STUDI** è dedicato alle strutture la cui ospitalità è finalizzata alla educazione e formazione.

**L'articolo 22 – OSTELLI PER LA GIOVENTU'** disciplina le strutture ricettive attrezzate, prevalentemente, per il soggiorno ed il pernottamento di giovani e loro accompagnatori.

**Anche l'articolo 23 – KINDERHEIMER – CENTRI DI VACANZA PER RAGAZZI** concerne le strutture ricettive dedicate ai giovani e finalizzate allo sviluppo sociale e pedagogico.

**L'articolo 24 – RIFUGI ESCURSIONISTICI** definisce particolari strutture ricettive ubicate in zone isolate; solitamente, tali rifugi sono gestiti da enti e associazioni operanti nel settore dell'escursionismo.

**Nel CAPO III – STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA** tutti gli articoli, a parte lievi modifiche tese a rendere le norme più chiare e comprensibili agli utenti, sono stati riproposti così come rappresentati nell'attuale norma abrogata dal presente disegno di legge. Nel capo non ci sono disposizioni che determinano oneri a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 26 – ESERCIZI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA** disciplina i campeggi, i villaggi turistici e i camping-village come attività ricettive esercitate in aree recintate per la sosta ed il soggiorno dei turisti in strutture fisse o mobili o nei mezzi propri di pernottamento. Nei campeggi le strutture fisse e mobili non possono occupare più del trenta per cento delle piazzole autorizzate mentre nei villaggi turistici i mezzi propri di pernottamento non possono essere in misura superiore al trenta per cento delle strutture fisse e mobili autorizzate. Nei camping - village, invece, le strutture fisse e mobili devono essere ricomprese tra il trentuno ed il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate.

**L'articolo 27 – STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA NON APERTE AL PUBBLICO E CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI** è dedicato alle strutture ricettive del precedente articolo, non aperte al pubblico, ma rivolte al perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose e sociali.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**L'articolo 28 – AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA TEMPORANEA** disciplina particolari aree che i Comuni possono riservare esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di caravan, autocaravan o simili mezzi mobili di pernottamento.

**Nel CAPO IV – RESIDENZE D'EPOCA** viene normata una particolare tipologia ricettiva destinata ad un'accoglienza altamente qualificata. Ai commi 1, 2 e 3 **dell'articolo 29** vengono espressi i requisiti per esercitare tale tipo di attività che saranno oggetto del parere obbligatorio e vincolante della Commissione di cui **all'articolo 30**. Da un punto di vista finanziario, non si generano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute dai componenti della Commissione, non dipendenti regionali, era già previsto nell'articolo 39 della l.r. 13/2013.

**Nel CAPO V – NORME COMUNI PER LE ATTIVITA' RICETTIVE** vengono espresse le norme comuni per l'esercizio delle attività ricettive; rispetto alla normativa abrogata dal presente disegno di legge, l'articolato è molto più snello poiché le norme di dettaglio vengono rimandate al regolamento di attuazione ed alcune disposizioni sono state raggruppate in un unico articolo al fine di garantire la coerenza logica e sistematica delle stesse.

**L'articolo 31 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' RICETTIVA**, esplicita le procedure amministrative per l'esercizio dell'attività ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Nell'ottica della semplificazione amministrativa, anche in analogia a quanto disposto da altre Regioni, viene eliminata la comunicazione dei prezzi da parte del titolare dell'attività ricettiva. Questo articolo è di carattere prevalentemente normativo e, pertanto, non determina oneri finanziari. Solo i commi 6 e 7 presentano aspetti finanziari già esaminato nell'ambito delle funzioni della Regione di cui agli articoli 3 e 9.

**Nell'articolo 32 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'ATTIVITA' RICETTIVA** vengono elencati, in modo organico, i doveri cui il titolare deve sottostare per l'esercizio dell'attività ricettiva. In particolare, rispetto alla norme contenute nella l.r. n. 13/2013, viene soppresso l'obbligo di trasmissione cartacea degli arrivi e delle presenze che il titolare deve registrare giornalmente mantenendo comunque l'obbligatorietà della trasmissione telematica. Su esplicita richiesta dei Comuni, al fine di poter permettere agli stessi di portare a conclusione i procedimenti amministrativi relativi alla chiusura temporanea dell'attività ricettiva, viene inserito un termine massimo oltre il quale la stessa attività si intende definitivamente cessata. Anche questo articolo di carattere normativo non determina oneri finanziari.

**All'articolo 33 – PISCINE NATATORIE**, si ribadisce che per le piscine natatorie annesse alle strutture ricettive, si applica la normativa regionale vigente in materia. Anche questo articolo di carattere normativo non presenta aspetti di tipo finanziario.

**L'articolo 34 – SANZIONI AMMINISTRATIVE** elenca in modo puntuale e dettagliato le sanzioni amministrative che vengono irrogate dalla Regione e dai Comuni, per le rispettive

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

competenze, ai trasgressori delle disposizioni del presente titolo. In particolare, il comma 14 precisa che il gettito derivante dalle sanzioni irrogate dalla Regione verrà destinato al finanziamento dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 3 ed al finanziamento di interventi di promozione turistica. Al fine dell'iscrizione in bilancio dell'entrata relativa a tali sanzioni (articoli 34 ,43 e 48) stimabili in € 20.000,00, occorre prevedere l'istituzione di un apposito capitolo di entrata e di spesa.

Nel **TITOLO III LOCAZIONI TURISTICHE**, all'**articolo 35** vengono dettate, al fine di tutelare il turista - consumatore, alcune disposizioni per le locazioni turistiche di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 43 e regolate dall'articolo 53 del D. Lgs. 59/2011.

Nel **TITOLO IV ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI** è presente la disciplina relativa all'organizzazione dei viaggi, suddivisa in due capi relativi all'attività svolta in forma professionale o occasionale. Come per le strutture ricettive, la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività verrà definita successivamente dalla Giunta regionale con proprio regolamento di attuazione.

**Il CAPO I – ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO IN FORMA PROFESSIONALE** reca le seguenti disposizioni:

**L'articolo 36 – AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E FILIALI** definisce le agenzie di viaggio e turismo come imprese turistiche che esercitano l'attività di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi. Le filiali, invece, sono articolazioni territoriali delle agenzie di viaggio e sono soggette alle disposizioni previste per la casa madre. Tali disposizioni, contenute nei primi 4 commi dell'articolo, sono di carattere normativo e pertanto non generano oneri finanziari. L'ultimo comma, che prevede l'istituzione dell'elenco regionale delle agenzie di viaggio e delle filiali, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto la tenuta e l'aggiornamento del suddetto elenco rientra già nell'attività ordinaria svolta dalla struttura competente in materia di turismo.

**L'articolo 37 – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'** elenca dettagliatamente i requisiti soggettivi, professionali e strutturali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo e delle filiali. Rispetto all'articolo 55 della l.r. n. 13/2013 abrogata dal presente disegno di legge, l'attuale disposizione non presenta differenze sostanziali.

**L'articolo 38 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO E FILIALI** come il corrispondente articolo per le attività ricettive, precisa le procedure amministrative per l'esercizio dell'attività, ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. L'interessato che intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); per intraprendere l'attività di filiale è sufficiente presentare una comunicazione. Non vengono generati oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale poiché l'attività di controllo sulla SCIA è sempre stata in capo alla Regione.

**Nell'articolo 39 – OBBLIGHI DEL TITOLARE** vengono dettagliatamente elencati gli obblighi per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo: in particolare gli obblighi di cui agli articoli 19

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

e 50 del d. lgs 79/2011 ed in caso di chiusura temporanea dell'attività, in conformità a quanto previsto per le attività ricettive, il termine massimo di dodici mesi oltre il quale l'attività si intende definitivamente cessata. Tale disposizione, rivestendo carattere normativo, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 40 – DIRETTORE TECNICO** affida la gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e della filiale a tale figura professionale che la esercita a titolo esclusivo e continuativo. Rispetto agli articoli 62 e 63 della l.r. n. 13/2013 abrogata dal presente disegno di legge, per ovviare ai rilievi di incostituzionalità promossi con il ricorso alla Corte Costituzionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata eliminata la parte che confligge con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Il primo comma dell'articolo è di carattere normativo e pertanto non genera oneri finanziari; per quanto riguarda la lettera a) del comma 2, si rimanda a quanto verrà esposto nel successivo articolo 45. Il quarto comma, che prevede l'istituzione dell'elenco regionale ricognitivo dei direttori tecnici, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto la tenuta e l'aggiornamento del suddetto elenco rientrano già nell'attività ordinaria svolta dalla struttura competente in materia di turismo.

**Nel CAPO II – ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E TURISMO IN FORMA NON PROFESSIONALE** gli articoli sono stati riproposti così come riportati nell'attuale norma abrogata dal presente disegno di legge.

In particolare, **l'articolo 41 – ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI ESERCITATA DALLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO** prevede che tali associazioni, previa iscrizione nell'elenco di cui al comma 2, svolgano le attività di organizzazione e vendita di viaggi esclusivamente a favore dei propri associati. Da un punto di vista finanziario l'unico comma che ha impatto sul bilancio regionale è quello relativo all'elenco delle associazioni senza scopo di lucro il quale, come già specificato anche per gli altri elenchi, non comporta oneri aggiuntivi.

**L'articolo 42 – ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI ESERCITATA IN FORMA OCCASIONALE** riconosce agli enti e alle associazioni aventi finalità anche culturali, religiose, sociali e sportive la possibilità di organizzare gite, esclusivamente a favore dei propri associati, di durata comunque non superiore ad un giorno. Tale disposizione di carattere normativo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 43 – SANZIONI AMMINISTRATIVE** elenca in modo puntuale e dettagliato le sanzioni amministrative che vengono irrogate dalla Regione e dai Comuni, per le rispettive competenze, per il mancato rispetto delle disposizioni del presente titolo. Anche in questo caso, per la Regione, le sanzioni previste seguiranno la destinazione già esaminata all'articolo 34.

Nel **TITOLO V PROFESSIONI TURISTICHE all'articolo 44** sono disciplinate, in armonia con le disposizioni statali in materia, la guida turistica, la guida ambientale e l'accompagnatore turistico. Anche per le professioni turistiche è previsto un elenco ricognitivo gestito direttamente dalla struttura

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

competente in materia di turismo e pertanto, tale attività rientra tra quelle del Servizio regionale e non determina spese a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 45 – ABILITAZIONE PROFESSIONALE** pone in capo alla Regione l'espletamento degli esami di abilitazione per il direttore tecnico e per le professioni turistiche le cui procedure saranno stabilite dalla Giunta regionale con proprio regolamento. Rispetto all'articolo 72 della l.r n. 13/2013 abrogata dal presente disegno di legge non sono state apportate modifiche sostanziali per le professioni turistiche e, pertanto, da tale disposizione non si determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale poiché per l'espletamento delle prove d'esame, i candidati sono tenuti a pagare un contributo che copre i costi delle procedure stesse.

**Nell'articolo 46 – RICONOSCIMENTO E ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE** non viene riproposto il comma 4 dell'art. 73 della l.r. n. 13/2013 abrogata dal presente disegno di legge in quanto ritenuto incostituzionale nel ricorso; la legge europea 2013 del 6 agosto 2013, n. 97 ha, infatti, espressamente stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Anche questo articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 47 – ESENZIONE DALL'OBBLIGO DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE** elenca tutti i casi di esenzione che la Regione accerta nell'esercizio della funzione di vigilanza e controllo; i soggetti esentati devono esibire la documentazione comprovante l'esenzione. Rispetto all'articolo 75 della l.r n. 13/2013 abrogata dal presente disegno di legge non sono state apportate modifiche sostanziali e pertanto tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 48 – SANZIONI AMMINISTRATIVE** elenca in modo puntuale e dettagliato le sanzioni amministrative che vengono irrogate a coloro i quali non rispettano le disposizioni del presente titolo. Anche in questo caso le sanzioni previste seguiranno la destinazione già esaminata all'articolo 34.

Nel **TITOLO VI, agli articoli 49, 50, 51, 52 e 53** vengono indicate, rispettivamente, la norma finanziaria, la clausola valutativa, le norme regolamentari, le norme transitorie e finali e le norme abrogate.

Disegno di legge: “Legislazione turistica regionale”.

TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI

Capo I  
Principi, finalità, funzioni amministrative e operative

Art. 1  
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina la valorizzazione e l'organizzazione regionale del turismo, le strutture ricettive, l'attività delle imprese e le professioni del turismo nel rispetto dello Statuto regionale.

Art. 2  
(*Principi e finalità*)

1. La Regione riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale dell'Umbria; promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.

2. La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) la valorizzazione dell'Umbria, intesa come ambito turistico unitario, attraverso politiche settoriali, intersettoriali e integrate, attuate anche mediante il coordinamento dei sistemi di offerta territoriali;

b) la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche, utilizzando lo strumento della concertazione con i soggetti pubblici e privati che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con le loro forme associative e di rappresentanza, secondo principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

c) la promozione e la valorizzazione,

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

nel rispetto della normativa statale, dei percorsi, dei prodotti e degli itinerari tematici omogenei che interessano in tutto o in parte, il territorio regionale, con particolare riguardo agli itinerari turistico-culturali nonché agli itinerari della fede di cui all'articolo 175, comma 1, lettera e) della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), ivi compresi i cammini di pellegrinaggio;

d) l'innovazione e la qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza turistica, anche attraverso la valorizzazione di processi di sviluppo della qualità e dell'innovazione di prodotto e di processo delle destinazioni turistiche, nonché la promozione della domanda;

e) il miglioramento dell'offerta relativa all'ospitalità rivolta ai pellegrini;

f) la tutela e la soddisfazione del turista;

g) la promozione e la qualificazione dell'accoglienza con particolare riguardo alla sostenibilità ed alla accessibilità;

h) l'incentivazione del processo di aggregazione di soggetti pubblici e privati;

i) la realizzazione di un sistema regionale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche;

l) la progettazione e realizzazione di azioni e prodotti turistici innovativi, a livello regionale, interregionale, nazionale e internazionale;

m) la valorizzazione dei servizi di informazione ed accoglienza turistica;

n) la realizzazione di un sistema informativo di marketing sul turismo orientato al supporto delle azioni di Regione, enti locali e operatori privati.

### Art. 3 (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge, e in

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

particolare:

a) promuove, qualifica e tutela in Italia e all'estero, anche in forma integrata, l'immagine unitaria e complessiva della Regione, nel rispetto delle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;

b) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali;

c) stabilisce i principi ed i criteri per la promozione turistica dell'Umbria e individua i segni distintivi concernenti le attività di valorizzazione delle risorse per la promozione turistica e ne disciplina la gestione e l'uso;

d) verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;

e) promuove accordi con altre Regioni e con enti, anche ecclesiastici, per lo sviluppo di itinerari tematici, turistico-culturali e religiosi;

f) favorisce e sostiene le iniziative realizzate da enti pubblici o da soggetti privati o da soggetti privati-pubblici associati volti alla valorizzazione delle eccellenze turistiche. La Giunta regionale, con proprio atto, ne disciplina i criteri e le modalità di sostegno;

g) promuove e sostiene la riqualificazione delle strutture ricettive;

h) determina criteri e standard di qualità delle strutture e svolge azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della qualità;

i) disciplina i servizi di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 10;

l) determina le modalità di formazione e di attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con gli enti locali, e attua le politiche di sostegno di carattere unitario;

m) realizza, studi ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica;

n) svolge attività di monitoraggio sugli esiti delle politiche regionali di promozione;

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

o) effettua la vigilanza e il controllo sulle strutture e sulle attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi, sull'esercizio delle professioni turistiche prive della segnalazione certificata di inizio attività o di altro titolo abilitante;

p) effettua la vigilanza e il controllo sulle attività connesse alla statistica sul turismo.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere o) e p) sono esercitate anche mediante convenzioni con enti locali in forma singola o associata o con altri soggetti pubblici ivi compresi i Corpi di Polizia.

3. La Regione esercita, altresì, le funzioni in materia di:

a) classificazione e riclassificazione quinquennale delle strutture ricettive;

b) raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati statistici sul turismo, le rilevazioni e informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, secondo criteri, termini e modalità definiti dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico regionale, nazionale ed europeo;

c) professioni turistiche di cui Titolo V;

d) agenzia di viaggio e turismo di cui Titolo IV, Capo I;

e) concessione ed erogazione alle imprese turistiche di finanziamenti per iniziative di interesse locale;

f) istituzione e gestione degli elenchi delle pro-loco di cui all'articolo 11 e delle associazioni nazionali senza scopo di lucro di cui all'articolo 41.

4. La Regione concorre alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni, nonché con le istituzioni europee.

5. La Regione svolge le attività di

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppumbria S.p.A. di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).

6. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'informazione e della comunicazione a fini turistici, attraverso l'Information Communication Technology regionale. Le iniziative delle Autonomie Locali sono inserite e coordinate con il portale regionale del turismo.

7. I soggetti pubblici che concorrono alla promozione turistica dell'Umbria e i soggetti che beneficiano di risorse pubbliche per qualsiasi iniziativa promozionale, devono uniformare la loro azione ai principi stabiliti dalla presente legge.

**Art. 4**  
(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni in materia di:

a) valorizzazione delle risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi;

b) supporto all'organizzazione e allo sviluppo del prodotto turistico anche attraverso la valorizzazione dei centri storici ed il mantenimento del decoro urbano;

c) supporto tecnico alla Regione per le funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b);

d) funzioni tecnico amministrative di cui all'articolo 31;

e) vigilanza e controllo sulle strutture e sulle attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi, sull'esercizio delle professioni turistiche, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera o);

f) vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni pro-loco di cui all'articolo

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

11.

2. Ai Comuni, in forma obbligatoriamente associata e con le forme associative previste dalla normativa vigente, sono conferite le seguenti funzioni:

a) servizi di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 10;

b) raccolta e diffusione delle informazioni di interesse regionale.

**Art. 5**

*(Agenzie per le imprese)*

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sussidiarietà orizzontale, anche ai fini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed accreditate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), anche costituite su iniziativa delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turismo.

**Art. 6**

*(Masterplan triennale delle attività di promozione turistica e integrata)*

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dalla normativa regionale vigente e in coerenza con il Documento di Economia e Finanza

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Regionale, approva, entro sei mesi dall'inizio dell'anno di riferimento, il Masterplan triennale delle attività di promozione turistica e integrata.

2. Il Masterplan delle attività di promozione turistica e integrata ha durata triennale, è aggiornato periodicamente e comunque almeno annualmente dalla Giunta regionale e contiene:

a) la ricognizione e l'analisi delle principali tendenze del turismo in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;

b) l'individuazione di tutte le risorse del territorio regionale e delle strategie per la loro valorizzazione;

c) la definizione degli obiettivi strategici e operativi di promozione turistica e integrata, in collaborazione con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata;

d) la definizione degli obiettivi strategici e operativi per la qualificazione dell'offerta turistica e l'organizzazione dei prodotti turistici, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali;

e) l'individuazione delle principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi definiti;

f) la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali;

g) la definizione degli indicatori e del sistema di rilevazione per la valutazione dei risultati economici e dell'efficacia della spesa sia in termini quantitativi che qualitativi.

3. La Giunta regionale con proprio atto, istituisce, quale strumento di confronto e di ausilio per il Masterplan di cui al presente articolo, un Coordinamento delle politiche di supporto al turismo ed alla promozione integrata.

**Art. 7****(Attività di Film Commission)**

1. La Regione esercita l'attività di Film

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Commission per l'Umbria.

2. Per attività di Film Commission si intendono le azioni volte alla promozione dell'Umbria attraverso la realizzazione di produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali, che valorizzino il patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e le eccellenze del territorio.

3. La Giunta regionale nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, con proprio atto, disciplina l'organizzazione, i criteri e le modalità di svolgimento e sostegno a tali attività.

**Art. 8**

(Elenco regionale delle località turistiche o città d'arte)

1. È istituito l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).

2. La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale considerando quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nello stesso, la presenza, nel Comune richiedente, di beni culturali, ambientali e paesaggistici e di strutture ricettive.

3. L'elenco di cui al comma 1 è gestito dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

**Art. 9**

(Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive)

1. È istituita la Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive, individuata quale banca dati di interesse regionale di cui all'articolo 16 della l.r. 8/2011. La Banca dati è gestita dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

2. La Banca dati di cui al comma 1 contiene anche le locazioni turistiche di cui al

## Titolo III.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità, criteri e procedure per la formazione, l'accesso e l'aggiornamento della Banca di cui al comma 1.

Capo II  
Forme Associative

Art. 10  
*(Servizi di informazione e accoglienza  
turistica)*

1. I Servizi di informazione e accoglienza turistica operano secondo criteri di omogeneità, trasparenza, imparzialità, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio regionale e della sua offerta.

2. I Servizi di informazione e accoglienza turistica sono esercitati dai Comuni in forma obbligatoriamente associata, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 5.

3. I Servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere svolti anche da partenariati tra enti pubblici e soggetti privati oppure dai soli soggetti privati, ivi comprese le agenzie di viaggio e le pro loco, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 5.

4. La Regione, al fine di garantire l'omogeneità dell'informazione e dei servizi su tutto il territorio regionale, coordina e controlla l'attività dei Servizi di informazione e accoglienza turistica.

5. La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento:

a) la localizzazione minima per garantire una adeguata copertura territoriale ed i criteri per l'esercizio dei Servizi di informazione e accoglienza turistica;

b) i segni distintivi e le caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza turistica e gli standard minimi dei relativi servizi.

**Art. 11***(Associazioni pro-loco)*

1. La Regione riconosce e sostiene le pro-loco come strumento della accoglienza turistica di base.

2. Le pro-loco sono associazioni organizzate in modo volontario e senza scopo di lucro che realizzano l'attività di valorizzazione delle risorse turistiche, naturalistiche, enogastronomiche e sociali locali e concorrono a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori.

3. È istituito l'elenco regionale delle pro loco, gestito ed aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

4. L'elenco di cui al comma 3 è pubblicato sul portale istituzionale regionale.

5. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina modalità, criteri e procedure per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 e per il sostegno di cui al comma 1.

**TITOLO II****STUTTURE RICETTIVE TURISTICHE****Art. 12***(Strutture ricettive)*

1. Le strutture ricettive turistiche sono:

- a) esercizi alberghieri;
- b) esercizi extralberghieri;
- c) esercizi all'aria aperta;
- d) residenze d'epoca.

2. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 51, comma 1, lettera a) definisce la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività delle strutture ricettive di cui al presente articolo, nonché la classificazione, la riclassificazione quinquennale ed i requisiti minimi obbligatori delle medesime strutture.

Capo I  
Strutture ricettive alberghiere

Art. 13  
(*Esercizi alberghieri*)

1. Sono esercizi alberghieri:

- a) alberghi;
- b) alberghi diffusi;
- c) villaggi-albergo.

2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio in camere e/o unità abitative ed altri servizi accessori.

3. Gli alberghi possono fornire alloggio anche presso una dipendenza costituita da un immobile posto nelle immediate adiacenze degli stessi. La dipendenza è dotata di un numero di camere minimo pari a tre e di servizi centralizzati ubicati esclusivamente nella struttura principale; non può essere considerata struttura ricettiva alberghiera autonoma. Può essere prevista una sola dipendenza per ciascun albergo.

4. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minori, caratterizzate dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati. Le unità abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei.

5. Assumono la denominazione di villaggio-albergo gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

6. La Giunta regionale per gli alberghi diffusi di cui al comma 4, stabilisce con proprio atto:

- a) le caratteristiche dei centri storici minori nei quali ne è consentita la realizzazione;

b) la distanza massima tra l'edificio nel quale sono ubicati i servizi comuni e le unità abitative.

## Capo II

### Strutture ricettive extralberghiere

#### Art. 14

##### *(Esercizi extralberghieri)*

1. Sono esercizi extralberghieri:

- a) country house - residenze di campagna;
- b) case e appartamenti per vacanze;
- c) affittacamere;
- d) bed and breakfast;
- e) case per ferie;
- f) case religiose di ospitalità;
- g) centri soggiorno studi;
- h) ostelli per la gioventù;
- i) kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi;
- l) rifugi escursionistici;
- m) agriturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali.

#### Art. 15

##### *(Country house)*

1. Le country house sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, per un numero minimo di quattordici posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o casali e loro annessi e possono essere dotate di servizi di ristorazione, nel rispetto della normativa vigente, nonché eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.

2. Nelle country house è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.

Art. 16

*(Case e appartamenti per vacanze)*

1. Le case e appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi gestiti unitariamente per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in unità abitative composte da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma o da idoneo angolo cottura, poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale all'interno delle quali non possono esservi persone residenti.

2. Nelle case e appartamenti per vacanze non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande.

3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due, posti nei locali adibiti a soggiorno.

4. Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:

a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero delle unità abitative è pari o superiore a tre;

b) in forma non imprenditoriale da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di due unità abitative e svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari.

5. Le case appartamenti per vacanze gestite in modo non imprenditoriale mantengono la destinazione residenziale e devono possedere i requisiti igienico – sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

6. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti nella sua interezza e al suo interno non possono essere riservati vani al titolare o ad altri soggetti.

**Art. 17****(Esercizi di affittacamere)**

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite in modo unitario per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in non più di sei camere poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale per un massimo di dodici posti letto.

2. Gli esercizi di affittacamere possono essere gestiti:

a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale;

b) in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari.

3. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

4. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti esclusivamente nelle camere e non nella sua interezza.

5. Gli esercizi di affittacamere conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.

**Art. 18****(Bed and breakfast)**

1. Il bed and breakfast è il servizio di alloggio e prima colazione esercitato all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

2. Il soggetto titolare dell'attività di bed and breakfast, deve riservarsi una camera da letto all'interno della struttura.

3. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

a) in forma imprenditoriale quando l'attività è svolta dal soggetto titolare in modo continuativo in non più di cinque camere con un massimo di dieci posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici;

b) in forma non imprenditoriale quando l'attività è svolta dal soggetto titolare in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari in non più tre camere con un massimo di sei posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici.

4. Gli esercizi di bed and breakfast conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.

Art. 19  
*(Case per ferie)*

1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono essere ospitati anche dipendenti e relativi familiari di altre aziende, assistiti dai soggetti gestori di cui al comma 1 con i quali è stipulata apposita convenzione.

3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso il servizio di ristorazione per i soli alloggiati, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Le case per ferie possono essere dotate di particolari strutture per il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

modalità organizzative, compresa la disponibilità della cucina e di punti di cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del soggetto gestore.

**Art. 20***(Case religiose di ospitalità)*

1. Le case religiose di ospitalità sono case per ferie caratterizzate dall'osservanza delle finalità dell'ente religioso gestore che offrono a pagamento, a chiunque la richiede, ospitalità nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni del servizio.

2. Ai fini della presente legge sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).

3. Alle case di convivenza religiosa non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

**Art. 21***(Centri soggiorno studi)*

1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.

2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati, operanti nel settore della formazione.

**Art. 22***(Ostelli per la gioventù)*

1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento di giovani e loro accompagnatori, e di coloro i quali vogliono usufruire dei servizi propri degli ostelli.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

2. Negli ostelli per la gioventù possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

Art. 23

*(Kinderheimer – centri di vacanza per ragazzi)*

1. Sono kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi le strutture ricettive caratterizzate da clientela costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai quattordici anni, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico.

2. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

3. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico.

Art. 24

*(Rifugi escursionistici)*

1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate.

2. I rifugi escursionistici sono gestiti da enti pubblici, da enti e associazioni operanti nel settore dell'escursionismo o da soggetti privati.

Art. 25

*(Agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali)*

1. Gli agriturismi, le fattorie didattiche e le fattorie sociali sono disciplinati dal Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).

2. Alle strutture ricettive di cui al comma

1, si applicano, per quanto non disciplinato dalla normativa speciale in materia, le disposizioni della presente legge e dei relativi atti di attuazione.

### Capo III Strutture ricettive all'aria aperta

#### Art. 26 *(Esercizi ricettivi all'aria aperta)*

1. Sono esercizi ricettivi all'aria aperta:

- a) campeggi;
- b) villaggi turistici;
- c) camping-village.

2. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

3. Nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione, o proprie di residenti stagionali, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle autorizzate.

4. I villaggi turistici sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, all'interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in strutture fisse e mobili.

5. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al trenta per cento delle unità abitative autorizzate.

6. I camping-village sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate, costituiti da strutture fisse e mobili, installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali, in una percentuale ricompresa tra il trentuno e il

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

sessantanove per cento delle piazzole autorizzate.

7. Ai fini del presente articolo si intendono per strutture fisse quelle permanentemente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata, quali i bungalow; per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d'acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge, quali le case mobili.

8. Nei bungalow è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.

**Art. 27**

*(Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico e campeggi didattico-educativi)*

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico i villaggi turistici, i campeggi, i camping-village organizzati e gestiti da enti, associazioni e cooperative che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari.

2. I Comuni possono autorizzare, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale, con proprio atto, l'organizzazione di campeggi fissi da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari per il perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose e sociali.

**Art. 28**

*(Aree attrezzate per la sosta temporanea)*

1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono prevedere e istituire aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, per ventiquattro ore.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

La sosta è consentita fino ad un massimo di quarantotto ore in caso di assenza di strutture ricettive all'aria aperta.

2. Le aree attrezzate di sosta temporanea di cui al comma 1 sono realizzate nel rispetto dell'articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione.

3. I Comuni provvedono alla gestione delle aree attrezzate di sosta temporanea direttamente o mediante apposite convenzioni.

#### Capo IV Residenze d'epoca

##### Art. 29 (Residenze d'epoca)

1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza.

2. Le residenze d'epoca devono mantenere l'originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all'esterno che all'interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.

3. Le residenze d'epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare interesse artistico e sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

4. La denominazione di residenza d'epoca è accompagnata dalla indicazione della tipologia storica dell'immobile.

5. Le residenze d'epoca possono essere gestite:

a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale. La gestione in forma imprenditoriale comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, ai sensi della normativa vigente;

b) in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari. E' assicurata obbligatoriamente la presenza del proprietario della struttura o del titolare dell'attività.

6. Le residenze d'epoca di cui al comma 5, lettera b), mantengono la destinazione residenziale, possono essere adibite in tutto o in parte a ricettività e devono possedere i requisiti igienico – sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione. E' obbligatoria la presenza di una sala comune.

7. Nelle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente.

8. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle residenze d'epoca è subordinato alla conformità delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.

#### Art. 30

##### *(Commissione per le residenze d'epoca)*

1. È istituita presso la struttura regionale competente in materia di turismo la Commissione per le residenze d'epoca, nominata dalla Giunta regionale.

2. La Commissione esprime parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti delle residenze d'epoca di cui all'articolo 29 commi 1, 2 e 3, essenziali per il mantenimento della classificazione, attestati dal titolare.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità ed i termini per l'espressione del parere di cui al comma 2 nonché il funzionamento e la composizione della Commissione. Ai componenti della Commissione, non dipendenti regionali, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni nel rispetto della normativa vigente.

**Capo V****Norme comuni per le attività ricettive****Art. 31***(Esercizio dell'attività ricettiva)*

1. Le attività svolte nelle strutture ricettive di cui al presente Titolo sono intraprese previa presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) di cui all'articolo 40 della l.r. 8/2011 del Comune competente per territorio ed è corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti.

3. Contestualmente alla SCIA l'interessato presenta, sulla base di apposito modello predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto, una dichiarazione, denominata dettaglio struttura relativa alla classificazione, al dettaglio delle camere e/o delle unità abitative ed ai servizi offerti. Per le residenze d'epoca di cui all'articolo 29, il dettaglio struttura contiene anche l'attestazione del possesso dei requisiti previsti all'articolo 29, commi 1, 2 e 3.

4. Il titolare che esercita le attività ricettive di cui al comma 1 deve comunicare al SUAPE del Comune competente per territorio qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA e/o nel dettaglio struttura entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

5. Il Comune competente per territorio trasmette alla Regione la SCIA ed il dettaglio struttura, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione.

6. La Regione implementa la banca dati di cui all'articolo 9 con i dati dichiarati dal titolare.

7. La Regione effettua i controlli sulla

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

classificazione dichiarata, anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della SCIA e del dettaglio struttura e ne trasmette gli esiti al Comune competente per territorio.

8. Il Comune effettua i controlli tecnico – amministrativi, anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA.

9. Il Comune, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti sulla base della procedura prescritta dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 51.

**Art. 32***(Obblighi del titolare dell'attività ricettiva)*

1. I titolari degli esercizi ricettivi di cui al presente Titolo hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno della struttura, in modo visibile, la propria tipologia, l'esatta denominazione e, ove presente, il numero delle stelle o delle spighe corrispondenti alla classificazione attribuita.

2. Il titolare dell'esercizio ricettivo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività, ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità e la Partita IVA, ove prevista.

3. Il titolare dell'attività ricettiva espone, in modo visibile all'interno della struttura, la SCIA e il dettaglio struttura.

4. I titolari delle strutture ricettive di cui al presente Titolo, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche di cui all'articolo 35, sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

5. I soggetti di cui al comma 4, registrano giornalmente, l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e anche il numero delle camere occupate, su apposita procedura telematica predisposta dalla Regione, nel

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.

6. Il titolare dell'attività ricettiva di cui al presente Titolo è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti e ne comunica annualmente il rinnovo al SUAPE del Comune competente per territorio.

7. I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo che intendono procedere alla chiusura temporanea o alla cessazione dell'attività devono darne comunicazione al SUAPE del Comune competente per territorio che ne trasmette copia alla Regione secondo le modalità stabilite nell'atto di cui all'articolo 31, comma 5. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi; decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata.

**Art. 33*****(Piscine natatorie)***

1. Alle piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui al presente Titolo si applica la normativa regionale vigente in materia.

**Art. 34*****(Sanzioni amministrative)***

1. Chiunque apre o gestisce una attività ricettiva senza aver presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.

2. Chiunque dichiara in sede di SCIA requisiti della struttura o servizi inesistenti di cui all'articolo 31, commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

3. Chiunque non dichiara ai sensi dell'articolo 31, comma 5 la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nella SCIA che fanno venir meno i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa di cui all'articolo 31, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.

4. Chiunque, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, interrompe temporaneamente l'attività, senza averne data preventiva comunicazione al SUAPE del Comune competente per territorio, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

5. Chiunque supera la capacità ricettiva dichiarata nella SCIA ai sensi dell'articolo 31, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

6. Chiunque, nelle strutture ricettive, somministra cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00, ed alla cessazione dell'attività di somministrazione, nel rispetto della normativa vigente .

7. Chiunque non espone o espone in modo non visibile la SCIA ed il dettaglio struttura ai sensi dell'articolo 32, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

8. Chiunque espone o pubblicizza con qualunque mezzo dati non conformi rispetto a quanto dichiarato nella SCIA e nel dettaglio struttura o un livello di classificazione diverso da quello attribuito di cui all'articolo 31, commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

9. Chiunque pubblicizza con qualunque mezzo la propria struttura ricettiva senza indicare le proprie generalità dichiarate nella SCIA e la Partita IVA ove prevista ai sensi dell'articolo 32, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a 5.000,00.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

10. Chiunque non fornisce i servizi obbligatori per la tipologia ricettiva previsti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 51, comma 1, lettera a) o per la classificazione attribuita, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

11. Chiunque non effettua nel termine stabilito la comunicazione mensile di cui all'articolo 32, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

12. Chiunque non comunica annualmente al Comune il rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 32, comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

13. Chiunque non rispetta i provvedimenti adottati dal Comune ai sensi dell'articolo 31, comma 9 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente in materia.

14. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 11 sono introitati a titolo definitivo dalla Regione cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati). Il relativo gettito è destinato a finanziare l'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o) e gli interventi di promozione turistica.

15. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 sono introitati a titolo definitivo dal Comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. 15/1983.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**TITOLO III  
LOCAZIONI TURISTICHE****Art. 35**

*(Case e appartamenti locati ad uso turistico)*

1. Le case e gli appartamenti locati ad uso turistico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) sono regolati ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).

2. Ai fini della tutela del turista consumatore, anche mediante la trasparenza sulle forme di ospitalità turistica, i soggetti che intendono locare le case e gli appartamenti di cui al comma 1, comunicano al SUAPE del Comune competente per territorio le unità abitative destinate a locazione turistica.

3. Il Comune competente per territorio trasmette alla Regione la comunicazione di cui al comma 2.

**TITOLO IV**

**Organizzazione e intermediazione di viaggi**

**Capo I –**

**Organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale**

**Art. 36**

*(Agenzie di viaggio e turismo e Filiali)*

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che esercitano in via esclusiva attività di organizzazione,

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere.

2. Le agenzie di viaggio e turismo nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 stipulano contratti di viaggio, ai sensi della normativa statale vigente.

3. Le agenzie di viaggio e turismo possono, altresì svolgere ulteriori attività stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 51, ivi comprese le attività di informazioni e accoglienza turistica.

4. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo sono articolazioni territoriali delle agenzie di cui al comma 1 e sono soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 51, comma 1, lettera b) definisce la disciplina amministrativa per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo.

6. È istituito l'elenco regionale delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali. L'elenco è gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo, contiene i dati indicati nella SCIA e/o nelle comunicazioni di cui all'articolo 38, commi 2 e 3 ed è pubblicato sul portale istituzionale e su quello turistico regionale.

**Art. 37***(Requisiti per l'esercizio dell'attività)*

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) assenza, in capo al titolare o al legale rappresentante in caso di società, di condanne penali passate in giudicato che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

b) gestione tecnica dell'agenzia prestata da un direttore tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 40;

c) locali indipendenti,

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

esclusivamente adibiti alla specifica attività e con destinazione d'uso ad attività commerciali e/o uffici.

**Art. 38**

*(Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo e filiali)*

1. Il soggetto che intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione la SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e i dati relativi alla polizza assicurativa o la garanzia bancaria di cui all'articolo 39, commi 5 e 6.

2. Il soggetto che esercita l'attività di agenzia di viaggio e turismo deve comunicare alla Regione qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

3. Il soggetto che intende esercitare l'attività di filiale di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione, una comunicazione contenente anche i dati concernenti l'agenzia principale e quelli relativi alla polizza assicurativa o alla garanzia bancaria di cui all'articolo 39, commi 5 e 6.

4. Il titolare delle filiali di agenzia di viaggio e turismo di cui al comma 3 comunica alla Regione qualsiasi mutamento della situazione originaria dell'agenzia principale.

5. La Regione effettua i controlli, anche mediante sopralluoghi, su tutte le agenzie di viaggio e turismo e filiali, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 1 o delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3.

6. La Regione verifica, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non è uguale o simile a quella di altre agenzie operanti sul territorio nazionale; in ogni caso la denominazione non può assumere il nome di comuni o regioni italiane.

7. La Regione, in caso di accertata

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

carezza o difformità dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti sulla base della procedura prescritta dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 51, comma 1, lettera b).

Art. 39  
*(Obblighi del titolare)*

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale ha l'obbligo di esporre all'esterno dei locali, in maniera visibile, il segno distintivo dell'agenzia e di indicare l'esatta denominazione della stessa.

2. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve esporre all'interno, in maniera visibile, la SCIA di cui all'articolo 38, comma 1. Il titolare della filiale di agenzia di viaggio e turismo deve esporre all'interno, in maniera visibile, la comunicazione di cui all'articolo 38, comma 3.

3. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività, ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità e la Partita Iva.

4. Il titolare sostituisce il direttore tecnico di cui all'articolo 40, entro e non oltre sessanta giorni dalla cessazione per qualsiasi causa dall'incarico.

5. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di cui agli articoli 19 e 50, comma 1 del d.lgs 79/2011 e ne comunica annualmente il rinnovo alla Regione.

6. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale è tenuto, altresì, a stipulare una polizza assicurativa o a fornire garanzia bancaria di cui all'articolo 50, comma 2 del d.lgs 79/2011 e ne comunica annualmente il rinnovo alla Regione.

7. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale che intende procedere alla chiusura temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne comunicazione alla Regione. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi; decorso tale termine l'attività è

definitivamente cessata.

Art. 40  
(Direttore tecnico)

1. La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e della filiale compete al direttore tecnico abilitato ai sensi del comma 2, che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo.

2. L'esercizio dell'attività professionale di direttore tecnico di cui al comma 1 è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene, alternativamente, mediante:

a) il superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 45;

b) la verifica del possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 20 del d.lgs. 79/2011 e di cui agli articoli 27 e 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), da parte della Regione.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità per la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera b).

4. È istituito l'elenco regionale ricognitivo dei direttori tecnici, gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo. L'elenco è pubblicato sul portale istituzionale regionale.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le modalità per l'iscrizione dei direttori tecnici nell'elenco di cui al comma 4.

Capo II –  
Organizzazione di viaggi e turismo in forma  
non professionale

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**Art. 41**

*(Organizzazioni di viaggi esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro)*

1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio regionale, iscritte all'elenco regionale di cui al comma 2, svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati.

2. È istituito l'elenco regionale delle associazioni senza scopo di lucro, gestito e aggiornato periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo. L'elenco è pubblicato sul portale istituzionale regionale.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2.

4. L'iscrizione all'elenco regionale è subordinata alla stipula della polizza assicurativa di cui agli articoli 19 e 50, comma 1 del d.lgs 79/2011 e alla stipula della polizza assicurativa o garanzia bancaria di cui all'articolo 50, comma 2 del d.lgs 79/2011.

5. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono la propria attività nel rispetto delle norme del d.lgs. 79/2011 e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio.

6. Le associazioni iscritte nell'elenco regionale indicano, con apposita insegna posta all'ingresso dei locali, che le attività organizzate sono riservate esclusivamente agli associati.

7. La Regione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 43, provvede a cancellare l'associazione dall'elenco di cui al comma 2 in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reinscrizione a tale elenco non può avvenire prima di un anno dalla cancellazione dell'elenco stesso.

**Art. 42**

*(Organizzazione di viaggi esercitata in forma*

*occasionale)*

1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Ciascuna gita è effettuata previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 19 del d.lgs. 79/2011 nel rispetto della normativa vigente.

2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 (Disciplina del volontariato) e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 (Norme sull'associazionismo di promozione sociale), possono organizzare, a favore di soggetti diversamente abili, viaggi di durata non superiore a cinque giorni. Ciascun viaggio è effettuato previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 19 del d.lgs. 79/2011.

3. I soggetti organizzatori di cui ai commi 1 e 2 comunicano preventivamente alla Regione le gite e i viaggi organizzati unitamente agli estremi della polizza assicurativa.

4. Le attività istituzionali svolte dagli enti locali in favore di anziani, minori e soggetti diversamente abili e i viaggi e soggiorni di durata non superiore alle quarantotto ore, organizzati dagli istituti scolastici nell'ambito della programmazione annuale dell'attività didattica, non sono soggette alla preventiva comunicazione alla Regione, fermo restando l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1.

Capo III  
Sanzioni

Art. 43  
*(Sanzioni amministrative)*

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

1. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dagli articoli 41 e 42, con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all'articolo 36, senza avere presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.

2. Chiunque esercitando un'attività diversa da quella di agenzia di viaggio e turismo intraprende o svolge, in forma continuativa od occasionale, le attività proprie dell'agenzia di viaggio e turismo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.

3. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro che intraprendono o svolgono attività proprie dell'agenzia di viaggi e turismo senza il possesso dei requisiti o in violazione degli obblighi previsti dall'articolo 41, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività nel rispetto della normativa vigente.

4. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che utilizza o espone una denominazione diversa da quella dichiarata ai sensi dell'articolo 39, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

5. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con quanto disposto dall'articolo 38 del d.lgs. 79/2011 ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

6. I soggetti di cui all'articolo 42 che svolgono attività propria delle agenzie di viaggio e turismo senza avere presentato la comunicazione e in violazione degli obblighi previsti dallo stesso articolo 42 sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

vigente.

7. La mancata comunicazione di cui all'articolo 38, comma 3, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

8. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività senza indicare le proprie generalità dichiarate nella SCIA e la Partita IVA, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

9. Il titolare della filiale dell'agenzia di viaggio e turismo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività senza indicare le proprie generalità dichiarate nella Comunicazione e la Partita IVA, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

10. Chiunque non rispetta i provvedimenti adottati dalla Regione ai sensi dell'articolo 38, comma 7 è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente in materia.

11. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 sono introitati a titolo definitivo dalla Regione cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. 15/1983. Il relativo gettito è destinato a finanziare l'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o) e gli interventi di promozione turistica.

12. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4,5,7,8,9 e 10 sono introitati a titolo definitivo dal Comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. 15/1983.

## TITOLO V PROFESSIONI TURISTICHE

### Art. 44

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

*(Professione turistica)*

1. La presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, definisce le seguenti attività professionali turistiche:

- a) guida turistica;
- b) accompagnatore turistico;
- c) guida ambientale.

2. E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nella visita alle attrattive storiche, artistiche, monumentali, archeologiche, paesaggistiche, naturalistiche, etnografiche, illustrandone le caratteristiche e assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornendo ogni altra informazione anche in una o più lingue estere.

3. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma di viaggio assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sui luoghi di transito, anche in una o più lingue estere, al di fuori dell'ambito della specifica competenza della guida turistica.

4. È guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, in escursioni in ambienti naturali, anche antropizzati, compresi parchi e aree protette, nonché in ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, illustrando gli aspetti ambientali, naturalistici e antropologici del territorio. La professione può essere espletata anche in una o più lingue estere. Sono esclusi dall'ambito di competenza delle guide ambientali i percorsi che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche.

5. Sono istituiti gli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, gestiti e aggiornati periodicamente dalla struttura regionale competente in materia di turismo. Gli elenchi sono pubblicati sul portale

istituzionale regionale.

6. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri per l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5.

**Art. 45**

*(Abilitazione professionale)*

1. L'esame di abilitazione per il direttore tecnico di cui all'articolo 40 e per le figure professionali turistiche di cui all'articolo 44, comma 1 è effettuato dalla Regione in base a procedure stabilite con proprio regolamento dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, nelle norme regolamentari di cui al comma 1, stabilisce, in particolare:

a) gli ambiti di competenza delle professioni turistiche di cui all'articolo 44 al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti;

b) i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame;

c) le modalità di accertamento per l'estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 46;

d) la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per gli esami di abilitazione di cui al comma 1;

e) le materie oggetto degli esami di abilitazione di cui al comma 1.

3. Per l'accesso agli esami abilitanti di cui al comma 1, è previsto il versamento di un contributo a titolo di rimborso spese pari a euro 80,00.

4. La Regione, sulla base degli esiti dell'esame abilitante, rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione e, per le professioni turistiche di cui all'articolo 44, anche il tesserino personale di riconoscimento che deve essere visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**Art. 46***(Riconoscimento e estensione dell'abilitazione)*

1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono svolgere le attività di guida turistica e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 206/ 2007.

2. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'articolo 44, possono estendere l'abilitazione all'esercizio di un'altra professione turistica, previo accertamento delle conoscenze e delle competenze compensative ed integrative da parte della Regione.

3. La guida turistica, l'accompagnatore turistico e la guida ambientale possono estendere l'abilitazione all'uso di ulteriori lingue straniere previo accertamento della conoscenza delle lingue estere per le quali si chiede l'estensione.

**Art. 47***(Esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale)*

1. Sono esentati dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio delle professioni prevista all'articolo 45 i seguenti soggetti:

a) l'associato ad una delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 41 che svolge, senza compenso e senza carattere di continuità, le attività di cui all'articolo 44 esclusivamente in favore dei soci della associazione stessa;

b) chi svolge in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;

c) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l'attività di cui all'articolo 44 per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni sui luoghi oggetto di

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

studio.

2. La Regione, nell'esercizio della funzione di vigilanza e controllo, accerta le condizioni che determinano le esenzioni dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono esibire, ai fini dell'accertamento di cui al comma 2 la documentazione comprovante l'esenzione.

**Art. 48*****(Sanzioni amministrative)***

1. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 44 senza la prescritta abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

2. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 44 in una lingua straniera per la quale non è abilitato, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

3. Chiunque svolge le attività di cui all'articolo 44 privo della documentazione attestante il diritto all'esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 47, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

4. Chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 44 senza la prescritta abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalla Regione cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 ed alla l.r. 15/1983. Il relativo gettito è destinato a finanziare l'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o) e gli interventi di promozione turistica.

TITOLO VI  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E  
TRANSITORIE

Art. 49  
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e s.m.i., con quanto annualmente stanziato nel bilancio di previsione regionale, per gli esercizi finanziari 2016 e successivi, alle seguenti Missioni, Programmi e Titoli:

a) Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), f), o) e p) e comma 4, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 11;

b) Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" per le spese di cui all'articolo 30;

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al bilancio di previsione regionale per l'iscrizione degli introiti derivanti dalle sanzioni di cui agli articoli 34, 43 e 48, nella parte entrata al

Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 2 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” e nella parte spesa alla Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”;

3. Gli interventi di cui all’articolo 10 sono finanziati con le risorse di cui all’articolo 15, comma 1, lett. d) della Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.” Iscritte alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo I “Spese correnti”.

Art. 50  
(*Clausola valutativa*)

1. La Giunta regionale rende conto all’Assemblea legislativa dell’attuazione della legge e dei risultati ottenuti relativi alla valorizzazione delle risorse turistiche dell’Umbria ed alla qualificazione dell’offerta e dell’accoglienza.

2. Ogni tre anni, in concomitanza con il Masterplan triennale delle attività di promozione turistica e integrata di cui all’articolo 6, la Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa una relazione contenente:

a) gli esiti dell’attività di vigilanza e di controllo svolta dalla Regione sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche;

b) i contributi erogati dalla Regione alle associazioni Pro-loco;

c) esiti delle attività e delle iniziative promozionali e loro ricadute sui flussi turistici.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

3. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

Art. 51  
*(Norme regolamentari)*

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta norme regolamentari al fine di stabilire la disciplina amministrativa per:

a) l'esercizio delle attività ricettive di cui all'articolo 31, nonché la classificazione, la riclassificazione quinquennale e i requisiti minimi obbligatori delle medesime;

b) l'esercizio delle attività di agenzie di viaggio e turismo e filiali di cui all'articolo 36.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge adotta le norme regolamentari di cui ai seguenti articoli:

- a) articolo 8, comma 2;
- b) articolo 10, comma 5;
- c) articolo 11, comma 5;
- d) articolo 45, comma 2.

Art. 52  
*(Norme transitorie e finali)*

1. Le funzioni di classificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) continuano ad essere esercitate dai comuni, anche con le forme associate previste dalla normativa vigente, fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le funzioni di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati statistici sul turismo, nonché le rilevazioni e informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) continuano ad essere esercitate dai comuni,

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

con le forme associative previste dalla normativa vigente, fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il primo anno di riferimento ai fini dell'approvazione del Masterplan di cui all'articolo 6, comma 1 è l'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I Comuni già iscritti nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 3, comma 5 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) sono iscritti automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 8.

5. Sino alla entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 8, comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento regionale 12 giugno 2012, n. 9 (Criteri e modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, in attuazione dell'articolo 2, comma 4-ter della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale)

6. Le associazioni pro-loco già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e) della l.r. 13/2013 sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 11.

7. Le country house già autorizzate alla data di entrata in vigore della l.r. 18/2006, possono continuare ad esercitare l'attività anche in deroga al numero minimo di posti letto di cui all'articolo 15, comma 1 della presente legge.

8. L'attività di affittacamere già autorizzata alla data di entrata in vigore della presente legge ed esercitata sia su camere che su appartamenti, ai sensi dell'articolo 41, commi 1 e 2 della l. r. 13/2013, possono continuare ad esercitare l'attività stessa anche in deroga ai criteri di cui all'articolo 17 della presente legge.

9. I soggetti che esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività di affittacamere esclusivamente in

non più di due appartamenti mobiliati, ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della l.r. 13/2013, devono adeguarsi alle disposizioni di cui alla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

10. Sino alla nomina della Commissione per le residenze d'epoca di cui all'articolo 30, comma 1 le funzioni previste dall'articolo 30, comma 2 sono svolte dalla commissione nominata ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della l.r. 13/2013 ancorché abrogata dalla presente legge.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 3 e 5 si applicano dal momento della adozione da parte della Giunta regionale degli atti relativi al modello di dettaglio struttura e alle modalità di trasmissione della SCIA e del dettaglio struttura, di cui al medesimo articolo 31 commi 3 e 5. .

12. Per le piscine di tipo A2 inserite in strutture ricettive con un numero massimo di ospiti consentiti non superiore a trenta per ciascun impianto natatorio ed in esercizio alla data di entrata in vigore del Titolo VIII della l.r. 12/2015 si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 166 della medesima l.r. 12/2015.

13. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f) della l.r. 13/2013 sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 36, comma 6.

14. I direttori tecnici già iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, lettera l) della l.r. 13/2013 sono iscritti automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 40, comma 4.

15. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 20, comma 1 del d.lgs. 79/2011, i procedimenti relativi all'abilitazione del direttore tecnico di cui all'articolo 40, sono regolati ai sensi del d.lgs. 206/2007.

16. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g) della l.r. 13/2013 sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 41, comma 2.

17. Le professioni turistiche già iscritte

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

negli elenchi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i) della l.r. 13/2013 sono iscritte automaticamente negli elenchi di cui all'articolo 44, comma 5.

18. Le disposizioni di cui all'articolo 44, si applicano sino alla data di entrata in vigore delle norme statali in materia di professioni turistiche.

19. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 51 si applicano le corrispondenti disposizioni contenute nella l.r. 13/2013 ancorchè abrogate dalla presente legge.

20. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le disposizioni previgenti ancorché abrogate.

21. Ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi a norme abrogate ai sensi dell'articolo 53 deve intendersi riferito, ove compatibili, alle corrispondenti norme della presente legge

**Art. 53***(Abrogazione di norme)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo);

b) articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Umbria – legge di stabilità regionale 2016).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 10 (Disciplina dell'Osservatorio regionale sul turismo);

b) regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 11 (Disciplina della Commissione per la promozione della qualità in materia di strutture ricettive e di attività turistiche);

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

c) regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 12 (Disciplina dell'organizzazione professionale di congressi).

**PARERE DEL DIRETTORE**

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 10/10/2016

IL DIRETTORE  
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA'  
PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E  
ISTRUZIONE  
Luigi Rossetti  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

**PROPOSTA ASSESSORE**

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

**Si dichiara il presente atto urgente**

Perugia, li 10/10/2016

Assessore Fabio Paparelli  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---